



COMUNE DI ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS

Rep. N. ____
Del ____

CONVENZIONE

Contenente le norme e le condizioni per **L’AFFIDAMENTO AD UNA COOPERATIVA DEL PROGETTO “INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DI ATTIVITA’ DA SVOLGERE PRESSO I CENTRI ESTIVI, I SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E I CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER I MINORI”-**

CIG:

L’anno duemilaventidue ____ il giorno ____ (____) del mese di ____ nella residenza Comunale con la presente scrittura privata

TRA

IL COMUNE DI ORISTANO, P.I. 00052090958, rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza - Ing. Giuseppe Pinna, il quale interviene in rappresentanza del Comune di Oristano, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del T.U.E.L. approvato con L. 267/00 e dell’art. 69 del vigente Statuto – C.F.00052090958

E

La COOPERATIVA con sede legale in - VIA codice fiscale e P.Iva -, iscritta regolarmente al Registro delle Società cooperative a mutualità prevalente di diritto, al n., costituita in data con scadenza in data, qui rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante Sig....., nato a il – C.F:, residente ain via

VISTO il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori dis-



posizioni finanziarie e sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 e, in particolare, l'art. 39, comma 1, secondo cui "Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori", .e comma 2, secondo cui "Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di mon-



itoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

CONSIDERATO, inoltre, che, con il medesimo decreto, sono stabiliti gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari presenti nell'elenco, sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione;

CONSIDERATO che il Comune di Oristano, è beneficiario delle risorse del fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del D.L. 21 aprile 2022, n. 73, destinate al finanziamento delle iniziative da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto criticità, emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori.

Gli interventi sono attuati dai singoli comuni anche in collaborazione con enti pubblici e privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese sociali e enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.



DATO ATTO che Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede, con la collaborazione delle ANCI regionali, a monitorare i trasferimenti e l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente decreto nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della seguente documentazione trasmessa informativamente da ciascun comune, entro il 30 aprile 2023:

- a) copia degli atti con i quali sono state impegnate/liquidate le somme;
- b) dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che ciascun comune deve realizzare, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti. A tal fine, i Comuni utilizzano la scheda di rilevazione predisposta dal Dipartimento per le politiche della famiglia, congiuntamente con l'ANCI, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento, attraverso la quale sarà effettuato il monitoraggio mediante apposita piattaforma telematica gestita dal Dipartimento.

DATO ATTO che è stato assegnato al Comune di Oristano un contributo pari ad €. 22.614,48 per il finanziamento di interventi volti alla promozione e al potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto criticità, emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori.



RITENUTO necessario provvedere all'avvio del progetto.

RAVVISATA la necessità di procedere urgentemente all'affidamento ad una Cooperativa del progetto "INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DI ATTIVITA' DA SVOLGERE PRESSO I CENTRI ESTIVI, I SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E I CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER I MINORI".

CONSIDERATO che gli oneri di gestione e la durata del progetto sono quelli indicati nella lettera di invito.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, in esecuzione della propria Determinazione n. del, che se pur non materialmente allegata, costituisce parte essenziale ed integrante del presente atto, affida alla COOPERATIVA con sede legale in - VIA codice fiscale e P.iva -, iscritta regolarmente al Registro delle Società cooperative a mutualità prevalente di diritto, al n., costituita in data con scadenza in data, qui rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante Sig....., nata a il – C.F:, residente a in via il progetto "INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DI ATTIVITA' DA SVOLGERE PRESSO I



CENTRI ESTIVI, I SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E I CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER I MINORI”.

ART. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

La COOPERATIVA (di seguito: “L’affidataria”) svolgerà l’incarico secondo le direttive di carattere generale che saranno impartite dall’Amministrazione Comunale. L’incarico sarà svolto conformemente alla presente convenzione, sotto la Direzione del Dirigente Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza. L’affidataria, nell’espletamento dell’incarico, ha l’obbligo di informare il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza del Comune di Oristano in merito ad ogni problematica di carattere procedurale e tecnico amministrativo che possa incidere sul buon esito dell’incarico stesso.

Lo sviluppo dell’intero processo di supporto e redazione dovrà essere svolto all’interno di un costante collegamento con gli uffici preposti dell’Amministrazione Comunale. L’esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata dalle:

- clausole del presente contratto/disciplinare tecnico, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti;
- disposizioni normative comunque vigenti in materia di CCNL delle Cooperative sociali nonché di quelle in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;
- disposizioni contenute nella L.R. n. 17/2021 – Art. 10, comma 16 lett. c), e commi 17 e 18. e la D.G.R. n. 46/7 del 25/11/2021;
- disposizioni del Codice Civile e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni normative sopra richiamate.



ART. 3 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto lo svolgimento da parte della COOPERATIVA del progetto "INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DI ATTIVITA' DA SVOLGERE PRESSO I CENTRI ESTIVI, I SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E I CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER I MINORI" come meglio esplicitato nel successivo art. 6.

ART. 4 – Finalità del contratto

Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché gli obblighi di pubblico servizio intercorrenti fra il Comune e l'affidataria, oltre ai livelli ed agli standard di servizio da garantire all'utenza, nonché gli strumenti di verifica e controllo, come definiti al successivo art. 13, ciò anche al fine di garantire l'autonomia gestionale della Cooperativa ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune relativi all'erogazione dei servizi.

Nel corso della durata del contratto le parti potranno negoziare l'affidamento di ulteriori servizi, o l'attivazione di servizi non regolati dal presente contratto, purché direttamente e funzionalmente connessi al servizio principale affidato, sulla base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza, attraverso la stipula di appendici e/o integrazioni al presente contratto, valutando inoltre se gli ulteriori servizi richiedano una specifica definizione dei risultati da conseguire.

ART. 5 - Durata

Il presente contratto ha la durata di mesi (....) con decorrenza dalla data di stipula. Ciascuna unità lavorativa svolgerà il servizio in base al CCNL Cooperative sociali.



ART. 6 - Modalità di effettuazione del servizio

Il servizio è finalizzato all'attivazione del progetto "INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DI ATTIVITA' DA SVOLGERE PRESSO I CENTRI ESTIVI, I SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E I CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER I MINORI".

I beneficiari degli interventi sono i minori, nella fascia d'età 3-10 anni, frequentanti le quattro ludoteche presenti nel territorio comunale di Oristano. Le attività proposte devono essere svolte presso le sedi delle ludoteche comunali.

Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere adeguatamente formato relativamente agli aspetti generali del contratto, nonché in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e dovrà svolgere i propri compiti rigorosamente ed in conformità alle norme del presente contratto/disciplinare nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta dall'Amministrazione per sopravvenute esigenze.

ART. 7 - Conoscenza delle condizioni di affidamento

L'affidataria, avendo dichiarato di essere a perfetta conoscenza della tipologia dei servizi affidati ed in particolare del livello di prestazione richiesta, non potrà sollevare obiezioni per difficoltà che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dei servizi e dovrà eseguire gli stessi con le modalità stabilite all'art. 6.

Nell'espletamento del servizio, l'affidataria dovrà ottemperare a tutte le disposizioni che potranno essere impartite dall'Amministrazione Comunale.

L'affidataria è obbligata a far presente all'Amministrazione evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.



ART. 8 - Servizi straordinari

È facoltà del Comune richiedere all'affidataria prestazioni aggiuntive qualora ricorrano circostanze particolari non prevedibili.

Il servizio straordinario verrà autorizzato per iscritto sulla base di idoneo preventivo contenente la quantificazione oraria, le modalità e i tempi di esecuzione. Il compenso per dette prestazioni, non compreso nel corrispettivo del presente appalto, verrà determinato con apposito atto dirigenziale d'impegno preventivamente all'attivazione del servizio stesso.

ART 9 - Responsabilità correlate alla gestione dei servizi e agli obblighi della società

Gli interventi oggetto del presente contratto costituiscono attività di interesse pubblico, sono regolati in conformità delle vigenti disposizioni pubblicistiche e di settore e, per quanto non diversamente disposto, dalle norme civilistiche.

L'affidataria è tenuta a svolgere il servizio con proprio personale e con mezzi adeguati.

L'affidataria, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, nell'espletamento del servizio ha in ogni caso l'obbligo di osservare e di fare osservare agli addetti al servizio stesso tutte le vigenti disposizioni di settore. In caso di violazione di tali norme la ditta sarà ritenuta unico responsabile, anche sul piano civile, fermi restando i casi di risoluzione per gravi inadempienze indicati nel presente contratto.

L'affidataria è civilmente e penalmente responsabile per qualsiasi danno o inconveniente prodotto a terzi nell'espletamento del servizio in oggetto, per cui il Comune è sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta.



A tal fine l'affidataria è tenuta a stipulare polizza di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'effettuazione dei servizi e per tutta la durata della concessione con compagnia assicuratrice di primaria importanza e dovrà provvedere a trasmetterne copia al Comune.

La predetta polizza dovrà prevedere la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni arrecati a persone o cose con massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila).

La Società gestirà il servizio affidato nel pieno rispetto della vigente normativa generale e di settore. La Società ha piena facoltà, nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi. Resta inteso che la ditta è l'unica responsabile nei confronti del Comune.

ART. 10 – Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto per l'intera durata del contratto è quantificato in € (IVA 22% esclusa).

Il corrispettivo relativo ai servizi effettivamente prestati nel mese di riferimento saranno liquidati dal Comune a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica emessa per gli importi risultanti dal servizio effettivamente prestato e calcolati sulla base di quanto previsto dal comma precedente. Il responsabile del procedimento ai fini dell'apposizione del visto di regolarità valuterà anche il report delle prestazioni effettuate.

Detto report dovrà indicare le ore di svolgimento del servizio in maniera analitica.

L'affidataria, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale,



nell'espletamento del servizio, ha in ogni caso l'obbligo di osservare e di fare osservare agli addetti al servizio stesso tutte le vigenti disposizioni di settore. In caso di violazione di tali norme l'affidataria sarà ritenuta unica responsabile, anche sul piano civile, fermi restando i casi di risoluzione per gravi inadempienze indicati nel presente contratto.

ART. 11 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del Servizio da parte della Cooperativa, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

ART. 12 – Rapporti economico - finanziari

I rapporti economico-finanziari tra il Comune e la Cooperativa sono disciplinati, oltre che dal presente contratto di servizio, anche dalle vigenti clausole statutarie e da eventuali patti parasociali, oltre che dalle norme civilistiche e dalle disposizioni speciali di settore.

ART. 13 – Attività di vigilanza e controllo del servizio

Il controllo sull'espletamento del servizio e sull'applicazione del presente contratto si esplica attraverso gli strumenti e le procedure stabilite dall'Amministrazione comunale e in ottemperanza ai propri regolamenti comunali.

Ai fini di cui sopra è competente, sulle verifiche inerenti le modalità di erogazione dei servizi affidati e pertanto sui controlli tecnici e l'analisi circa le modalità di conduzione ed espletamento del servizio stesso, il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza.

Il controllo, in conformità agli indirizzi generali di controllo eventualmente forniti



dall'Ufficio controllo analogo, sarà finalizzato alla verifica in materia di livello qualitativo dei servizi offerti e alla verifica sugli aspetti economici della gestione.

Nello specifico i controlli economico gestionali si estrinsecano sostanzialmente attraverso la verifica dei documenti e degli indicatori contenuti nei report redatti da parte dell'affidatario.

Il Report contiene informazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi relativi agli adempimenti del presente contratto, e comunque altre eventuali informazioni concordate, nonché dati di ordine economico, quantitativo e qualitativo sui risultati del servizio svolto, anche espressi attraverso appropriati indicatori di sintesi. Tale report sarà corredato di una relazione adeguatamente motivata e conterrà indicazioni sulle cause degli eventuali scostamenti rilevati e circa le azioni correttive che la Società intende all'uopo intraprendere.

ART. 14 Contestazioni, inadempimenti, penali

Qualora l'affidatario si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune dovrà darne formale diffida, mediante comunicazione via PEC, contestando l'addebito e con un congruo termine per l'adempimento.

Entro il termine indicato, l'affidatario potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento. Ove l'affidatario non provveda entro il termine stabilito il Comune si riserva la facoltà di applicare penali in misura variabile dallo 0,1% al 10% dell'importo netto di aggiudicazione per ogni inadempimento, ritardo, deficienza di servizio.

L'applicazione delle penali e l'addebito di eventuali maggiori oneri verrà effettuata mediante ritenuta dell'importo corrispondente sulle fatture in pagamento. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudicherà il diritto per il Comune di



richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

ART. 15 - Cessione dei crediti e del contratto e divieto di subappalto

È vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzata dall'Amministrazione. Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi nulla.

È assolutamente vietato il subappalto o la cessione sotto qualsiasi forma, di tutto o anche solo di una parte del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso e fatta salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Amministrazione ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 16 -- Risoluzione del contratto

Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- per ritardi o interruzioni delle attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione degli interventi, imputabili all'affidatario, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento del servizio;
- per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave dell'affidatario.

ART. 17 - Revoca dell'affidamento

Il Comune può recedere unilateralmente dal presente affidamento per gravi motivi di pubblico interesse che facciano venir meno ogni ragione di opportunità per la prosecuzione del rapporto.

L'affidatario rinuncia fin d'ora a qualsiasi corrispettivo per il recesso.



ART. 18 - Codice di Comportamento, Patto di integrità e Trattamento dati personali

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme del Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. n. 6 del 21/01/2021 e del Piano Anticorruzione 2022/2024 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 98 del 24.05.2022, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel caso di riscontrata violazione il dirigente competente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, non-



ché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'affidatario si obbliga inoltre a rispettare il patto di integrità approvato dalla RAS e fatto proprio dal Comune con G.M. n. 21 del 05/02/2018 che viene sottoscritto dalle parti, allegato al presente contratto, consapevole che il mancato rispetto è causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario, in attuazione della disciplina degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 "GDPR", autorizza al trattamento dei dati personali, come da apposita informativa che viene allegata al presente atto.

In ogni caso l'affidatario, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di servizio, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Resta inteso che la ditta è l'unica responsabile nei confronti del Comune.

ART. 19 – Foro competente

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto la competenza esclusiva è del Foro di Oristano.

ART. 20 – Spese contrattuali



Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della ditta. Il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad IVA e per le quali le parti chiedono le agevolazioni fiscali ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive integrazioni e modifiche, dando atto che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale. La registrazione verrà fatta in caso d'uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 (T.U. sull'imposta di registro).

ART. 21 – Clausola finale

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano, quindi, di approvare specificatamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto. Inoltre l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini del rapporto tra le parti, in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Il presente atto è scritto in forma elettronica nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016. Si dà atto che sul contratto viene apposta la marca temporale che consente di stabilire l'esistenza del presente documento e di opporlo a terzi ai



sensi dell'art. 1, comma 1, lett. bb) del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.

Occupa numero (.....) pagine fin qui.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Oristano, li

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CITTADINANZA

Ing. Giuseppe Pinna

f. to PER LA COOPERATIVA AFFIDATARIA –

Cooperativa

Sig.
